



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10042 del 2021, proposto da

Amadio Malizia, Andrea Avagliano, Roberto Cocco, Silvana Corsi, Francesca Gnani, Marino Gnani, Paolo Ottavi, Gianluca Plini, Filippo Ucheddu, Anna Maria Venditti, Elisabetta Pelsoni, Marco De Vellis, Rita Secreto, Fernando Tuzzi, Armando Pelsoni, Ettore Ronconi, Giovanni Pulcini, Luciano Vitale, Rosanna Iavarone, Giuseppe Lettieri, Victoria Urusciuc, Michele Trapani, Giuliano Cesaretti, Raffaele Troisi, Italia Nostra Onlus, Associazione Salute Ambiente Albano, Comitato Villa Altieri -Zona Olivella, Comitato di Quartiere Santa Palomba di Pomezia, Comitato di Quartiere Pavona Uno, Comitato di Quartiere "Roccolo Villa Ferrajoli", Associazione Pavona per la Difesa della Salute, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Rossi, Caterina Paone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Rossi in Roma, via Gabriele Camozzi 9;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ecoambiente S.r.l., A.R.P.A. Lazio, Asl Roma 6, non costituiti in giudizio;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi 35/B;

Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Passalacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza contingibile ed urgente emessa dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale Protocollo CMRC-2021-0107903 del 15.07.2021, pubblicata nell'albo pretorio dal 15.07.2021 al 30.07.2021;

- dell'Ordinanza integrativa contingibile ed urgente emessa dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale Protocollo CMRC-2021-109778 del 16.07.2021 pubblicata nell'albo pretorio dal 19.07.2021 al 3.8.2021;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Regione Lazio e di Comune di Albano Laziale e di Comune di Ardea e di Ministero della Transizione Ecologica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la Sezione e il Consiglio di Stato, in analoga fattispecie, hanno già ritenuto che, nella comparazione degli interessi, la domanda cautelare non sia assistita da periculum in mora;

che tale apprezzamento trova ulteriore conforto nella circostanza per la quale l'efficacia temporale degli atti impugnati è oramai destinata ad esaurirsi a breve;

che, anche alla luce degli ulteriori accertamenti svolti sui livelli di inquinamento dell'area, continua a difettare la prova che, per l'arco temporale sopra rammentato, la riapertura della discarica possa cagionare un pregiudizio irreparabile alla salute e all'ambiente, che sia causalmente imputabile alle attività di deposito dei rifiuti, anziché allo stato già compromesso del sito (per come già accertato dall'ARPA);

che, perciò, la domanda cautelare va rigettata;

che, nel peculiare caso di specie, le spese della presente fase cautelare meritano di essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO